

Conversione del permesso di soggiorno da “studio” a “ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti” (luglio 2018)

Le modifiche introdotte dal Dlgs 71/2018

Il [Dlgs 71/2018](#) relativo alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari, ha modificato gli artt. [5](#), [22](#), [27bis](#), [27ter](#), [39](#), [39bis](#) e [39bis.1](#) del TUI (Dlgs 286/98) e l'[art. 1Bis](#) del DL decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170.

Si evidenzia che il Dlgs 71/2018 **ha abrogato** il comma 11bis dell'art. 22 dello stesso Dlgs 286/98 che riconosceva agli stranieri che avevano conseguito la laurea triennale etc... di iscriversi alle liste di collocamento per un periodo non superiore a 12 mesi e quindi di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero la possibilità di chiedere la conversione del motivo del titolo di soggiorno da studio a lavoro.

Art. 22 comma 11bis Dlgs 286/98
(abrogato dal Dlgs 71/2018)

“... Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro...”

Lo stesso Dlgs 71/2018 ha poi aggiunto al Dlgs 286/98 l'[art. 39Bis.1](#) che regola il rilascio del permesso di soggiorno “*per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti*”.

L'art. 39Bis.1 TUI prevede:

al comma 1:

*“...In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) (del Dlgs 286/98), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3 (del Dlgs 286/98), lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno **di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi** al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro...”;*

al comma 2:

“...Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3 (del Dlgs 286/98), allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1...”.

Infine, il **comma 3** prevede che *“...Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico...”.*